REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

Modugno, 30 OTT. 2017

Il Responsabile P.O.
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Sig. Nicola LACALAMITA

Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza)				
Ufficio istruttore	[X]	Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche		
	[ ]	Servizio Bonifica e Pianificazione		
	[ ]	Servizio Rifiuti		
Tipo materia	[ ]	P.O. FESR 2007 - 2013		
	[ ]	Fondi FSC/APQ Ambiente		
	[X]	Altro		
Privacy	[ ]	SI	[X]	NO
Pubblicazione integrale	[X]	SI	[ ]	NO

N. 253 **del** 30 OTT. 2017 Codice CIFRA: 090/DIR/2017/00253

OGGETTO: Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di FOGGIA dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2018.

Il giorno 30 OTT. 2017, in Modugno (BA), nella sede della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio Gestione dei Rifiuti, il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha adottato il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

VISTI:

- la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- l'art. 10 della L.R. 36/2009, istitutivo dell'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti e l'art. 3, comma 1, del regolamento allegato alla DGR 518/2010, che ne stabilisce le funzioni;
- le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
- la determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 4 agosto 2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
- il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l'atto di modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA";

PREMESSO che:

- con L. n. 549/1995, art. comma 24, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa), tributo dovuto alle Regioni;
- l'art. 7, comma 16 della Legge Regionale n. 38 del 30.12.2011, stabilisce che la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno successivo a quello di emanazione del provvedimento;
- il comma 5 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi;
- il comma 6 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce i criteri di premialità;
- i commi 9, 10, 11, 12 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabiliscono l'aliquota da applicare ai Comuni, in particolare il comma 10 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce che

  "Ai comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 30 per cento ma inferiori al 40 per cento sono riconosciute le seguenti premialità:

  a) riduzione del 12,5 per cento dell'aliquota di prima fascia al raggiungimento dell'indicatore di cui alla lettera a) del comma 6; detto indicatore può essere utilizzato nelle annualità successive a condizione che vengano raggiunte le percentuali di RD previste dal d.lgs 152/2006;

  b) riduzione di un ulteriore 12,5 per cento dell'aliquota di prima fascia al raggiungimento dell'indicatore di cui alla lettera b) del comma 6";

- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 definisce le "Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati";
- l'art. 15 della Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016 ha sostituito l'Allegato 2 – Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata – alla Legge Regionale n. 24/2012, che aveva a sua volta

modificato l'allegato 2 alla legge regionale 38/2011: pertanto il vigente modello della **Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata** è definito dalla **L.R. 20/2016, allegato 2**;

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 11 ottobre 2016 sono state definite le "*Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione dell'Allegato 2 alla L.r. 20/2016*";
- la sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2017, n. 85 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, della legge delle Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38, nella parte in cui prevede che "*agli scarti e ai sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi*";
- la legge regionale del 2 maggio 2017, n. 5, art. 1 "Disposizioni transitorie", stabilisce al comma 4 che "*Per l'anno 2018 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani è determinato ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 38/2011*";

CONSIDERATO che:

- le tariffe del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, definite in base ai criteri e alle premialità di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 38/2011, sono le seguenti:

Percentuale	Criteri di premialità				Aliquota
	a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell'art.198 (Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006"	b) elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;	c) elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;	d) elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi territoriali.	
RD < 40%					25,82 €/t
30% ≤ RD < 40%	X				22,59 €/t
		X			22,59 €/t
	X	X			19,77 €/t
RD ≥ 40%					11,62 €/t
	X	X	X		6,97 €/t
RD ≥ 65%					5,17 €/t

- con nota prot. n. 9354 del 10.8.2017 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Servizio Gestione dei Rifiuti, ha invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

- con le note prot. n. 11725, n. 11726 e n. 11727 del 5.10.2017 e prot. n. 12159 e n. 12160 del 12.10.2017 la suddetta Sezione ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con le seguenti note i Comuni di:
    - Anzano di Puglia (prot. n. 3665 del 07.09.2017);
    - Poggio Imperiale (prot. n. 3927 del 07.09.2017);
    - San Nicandro Garganico (prot. n. 9524 del 11.09.2017);
    - Vico del Gargano (prot. n. 10121 del 11.09.2017);
    - Celle di San Vito (prot. n. 2123 del 11.09.2017);
    - Lucera (prot. n. 42246 del 11.09.2017);
    - Roseto Valfortore (prot. n. 4759 del 11.09.2017);
    - Sant'Agata di Puglia (prot. n. 7520 del 11.09.2017);
    - Ascoli Satriano (prot. n. 9135 del 11.09.2017);
    - Bovino (prot. n. 10534 del 11.09.2017);
    - Cagnano Varano (prot. n. 7307 del 11.09.2017);
    - Zapponeta (prot. n. 6127 del 11.09.2017 e prot. n. 7172 del 23.10.2017);
    - Stornarella (prot. n. 7530 del 11.09.2017 e prot. n. 7656 del 13.09.2017);
    - Chieuti (prot. n. 5428 del 11.09.2017);
    - Lesina (prot. n. 15358 del 11.09.2017);
    - Biccari prot. n. 4912 del 11.09.2017);
    - Rignano Garganico (prot. n. 4749 del 12.09.2017);
    - Motta Monte Corvino (prot. n. 1952 del 12.09.2017);
    - Carpino (prot. n. 7060 del 13.09.2017);
    - Serracapriola (prot. n. 6497 del 14.09.2017);
    - Castelluccio di Sauri (prot. n. 4303 del 14.09.2017);
    - Deliceto (prot. n. 8207 del 14.09.2017);
    - Orta Nova (ns. prot. n. 10716 del 15.09.2017);
    - Mattinata (prot. n. 10257 del 15.09.2017);
    - Isole Tremiti (prot. n. 3104 del 15.09.2017);
    - Candela (prot. n. 8435 del 15.09.2017);
    - Stornara (prot. n. 6398 del 18.09.2017);
    - San Giovanni Rotondo (prot. n. 28686 del 20.09.2017);
    - San Marco in Lamis (prot. n. 12871 del 22.09.2017);
    - San Severo (prot. n. 480 del 27.09.2017);
    - Orsara di Puglia (prot. n. 6217 del 28.09.2017);
    - San Marco la Catola (prot. n. 3336 del 29.09.2017);
    - Ischitella (prot. n. 5301 del 29.09.2017);
    - Panni (prot. n. 3422 del 29.09.2017);
    - Foggia (prot. n. 98468 del 03.10.2017);

- Troia (prot. n. 20684 del 03.10.2017);
- Pietra Monte Corvino (prot. n. 11727 del 5.10.2017);
- Casalvecchio di Puglia (prot. n. 5132 del 8.10.2017);
- Castelluccio Valmaggiore (prot. n. 3170 del 10.10.2017);
- Torremaggiore (prot. n. 18054 del 11.10.2017 e prot. n. 18322 del 16.10.2017);
- Monteleone di Puglia (prot. n. 3980 del 17.10.2017);
- Monte Sant'Angelo (prot. n. 13406 del 17.10.2017);
- Apricena (prot. n. 19854 del 18.10.2017);
- Casalnuovo Monterotaro (prot. n. 7043 del 18.10.2017);
- Rocchetta Sant'Antonio (prot. n. 9541 del 18.10.2017);
- Cerignola (ns. prot. n. 12750 del 24.10.2017);
- Volturino (ns. prot. n. 12911 del 26.10.2017);

hanno inviato le rispettive comunicazioni annuali della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

- le informazioni e le certificazioni ricevute dai Comuni sono state elaborate dall'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, nell'ambito dell'attività di monitoraggio sull'andamento delle raccolte differenziate prevista dall'art. 4 del regolamento allegato alla DGR 518/2010;

RILEVATO CHE:

- i Comuni di Manfredonia, Vieste, Carapelle, Cerignola, Ordona, San Paolo di Civitate, Peschici, Rodi Garganico, Carlantino, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Volturara Appula, Alberona, Faeto e Accadia non hanno provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta;
- la documentazione trasmessa dai Comuni Ischitella e Rocchetta Sant'Antonio risulta essere incompleta e/o non conforme a quanto previsto dall'Allegato 2 alla legge regionale 20/2016;
- i Comuni di Mattinata, Monte Sant'Angelo, Zapponeta, Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore, Cagnano Varano, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Motta Monte Corvino, Biccari, Lucera, Roseto Valfortore, Troia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Panni e Sant'Agata di Puglia che hanno conseguito percentuali di raccolta differenziata indicate nella tabella succitata, hanno dichiarato di aver raggiunto, allo stato attuale, tutti o alcuni tra gli obiettivi di premialità previsti dal ai sensi del comma 6, art. 7 della L.R. 38/2011, ovvero:
  a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 (Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
  b) elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;
  c) elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;

d) elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi territoriali;

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dal Servizio Gestione Rifiuti si ritiene di quantificare l'aliquota di tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) per l'anno 2018 secondo tabella riassuntiva di seguito riportata, fatta salva l'applicazione dell'aliquota ridotta, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi dei presupposti indicati da detto articolo ("Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29"):

ARO/Comuni	a) Adeguamento dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti	b) Qualità della frazione organica raccolta	c) Qualità di raccolta degli imballaggi intercettati	d) Qualità del monitoraggio e controllo della raccolta	RD (percentuale)	Ecotassa 2018 (euro/tonnellata)
ARO 1						
Manfredonia					ND	**25,82**
Mattinata	x	x			37,99	**19,77**
Monte Sant'Angelo	x	x	x		47,95	**6,97**
Vieste					ND	**25,82**
Zapponeta	x	x	x	x	32,91	**19,77**
ARO 2						
Carapelle					ND	**25,82**
Cerignola					ND	**25,82**
Ordona					ND	**25,82**
Orta Nova					5,61	**25,82**
Stornara					6,30	**25,82**
Stornarella					6,34	**25,82**
ARO 3						
Foggia					23,16	**25,82**
ARO 4						
Apricena	x	x	x	x	67,85	**5,17**
Chieuti		x	x	x	60,21	**11,62**

Lesina	x	x	x	x	40,03	**6,97**
Poggio Imperiale	x	x	x	x	69,27	**5,17**
Rignano Garganico					10,82	**25,82**
San Paolo di Civitate					ND	**25,82**
San Severo	x	x	x	x	58,91	**6,97**
Serracapriola	x	x	x	x	62,51	**6,97**
Torremaggiore	x	x	x	x	37,24	**19,77**
ARO 5					ND	**25,82**
Cagnano Varano	x	x	x	x	44,57	**6,97**
Carpino					7,35	**25,82**
Ischitella					ND	**25,82**
Isole Tremiti					7,51	**25,82**
Peschici					ND	**25,82**
Rodi Garganico					ND	**25,82**
San Giovanni Rotondo	x	x	x	x	55,35	**6,97**
San Marco in Lamis		x	x	x	34,98	**22,59**
San Nicandro Garganico	x	x	x	x	38,08	**19,77**
Vico del Gargano	x	x	x	x	41,73	**6,97**
ARO 6						
Carlantino					ND	**25,82**
Casalnuovo Monterotaro	x	x	x		58,69	**6,97**
Casalvecchio di Puglia					71,51	**5,17**
Castelnuovo della Daunia					ND	**25,82**
Celenza Valfortore					ND	**25,82**
Motta Monte Corvino	x	x	x	x	65,88	**5,17**
Pietra Monte Corvino					11,65	**25,82**
San Marco la Catola					66,04	**5,17**
Volturara Appula					ND	**25,82**
Volturino					59,54	**11,62**
ARO 7						
Alberona					ND	**25,82**
Biccari	x	x	x	x	67,02	**5,17**
Castelluccio Valmaggiore					10,58	**25,82**
Celle di San Vito					0,00	**25,82**
Faeto					ND	**25,82**

Lucera	x	x	x	x	47,34	**6,97**
Orsara di Puglia					12,01	**25,82**
Roseto Valfortore	x	x	x	x	72,80	**5,17**
Troia					70,39	**5,17**
ARO 8						
Accadia					ND	**25,82**
Anzano di Puglia	x	x	x	x	62,06	**6,97**
Ascoli Satriano	x	x	x	x	63,33	**6,97**
Bovino	x	x	x	x	44,74	**6,97**
Candela	x	x	x	x	53,52	**6,97**
Castelluccio dei Sauri					67,51	**5,17**
Deliceto		x	x	x	36,99	**22,59**
Monteleone di Puglia					49,78	**11,62**
Panni	x	x	x	x	41,35	**6,97**
Rocchetta Sant'Antonio					ND	**25,82**
Sant'Agata di Puglia		x	x		38,67	**22,59**

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto su premesso,

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- visti l'art. 7 della L.R. 38 del 30/2011, l'art. 15 della L.R. 20/2016, l'art. 1 della L.R. 5/2017;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie

DETERMINA

- di approvare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 38/2011, l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2018, per ciascun comune della Provincia di FOGGIA in € 25,82 (euro venticinque/82), fatta eccezione per i Comuni di San Marco in Lamis, Deliceto e Sant'Agata di Puglia per i quali l'aliquota è di € 22,59 (euro ventidue/59), per i Comuni di Mattinata, Zapponeta, Torremaggiore e San Nicandro Garganico per i quali l'aliquota è di € 19,77 (euro diciannove/77), per i Comuni di Chieuti, Volturino e Monteleone di Puglia per i quali l'aliquota è di € 11,62 (euro undici/62), per i Comuni di Monte Sant'Angelo, Lesina, San Severo, Serracapriola, Cagnano Varano, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano, Casalnuovo Monterotaro, Lucera, Roseto Valfortore, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela e Panni per i quali l'aliquota è di € 6,97 (euro sei/97), per i Comuni di Apricena, Poggio Imperiale, Casalvecchio di Puglia, Motta Monte Corvino, San Marco la Catola, Biccari, Roseto Valfortore, Troia e Castelluccio dei Sauri per i quali l'aliquota è di € 5,17 (euro cinque/17), come riportato nella seguente tabella:

ARO/Comuni	Ecotassa 2018 (euro/tonnellata)
ARO 1	
Manfredonia	25,82
Mattinata	19,77
Monte Sant'Angelo	6,97
Vieste	25,82
Zapponeta	19,77
ARO 2	
Carapelle	25,82
Cerignola	25,82
Ordona	25,82
Orta Nova	25,82
Stornara	25,82
Stornarella	25,82
ARO 3	
Foggia	25,82
ARO 4	
Apricena	5,17
Chieuti	11,62
Lesina	6,97
Poggio Imperiale	5,17
Rignano Garganico	25,82

San Paolo di Civitate	25,82
San Severo	6,97
Serracapriola	6,97
Torremaggiore	19,77
ARO 5	
Cagnano Varano	6,97
Carpino	25,82
Ischitella	25,82
Isole Tremiti	25,82
Peschici	25,82
Rodi Garganico	25,82
San Giovanni Rotondo	6,97
San Marco in Lamis	22,59
San Nicandro Garganico	19,77
Vico del Gargano	6,97
ARO 6	
Carlantino	25,82
Casalnuovo Monterotaro	6,97
Casalvecchio di Puglia	5,17
Castelnuovo della Daunia	25,82
Celenza Valfortore	25,82
Motta Monte Corvino	5,17
Pietra Monte Corvino	25,82
San Marco la Catola	5,17
Volturara Appula	25,82
Volturino	11,62
ARO 7	
Alberona	25,82
Biccari	5,17
Castelluccio Valmaggiore	25,82
Celle di San Vito	25,82
Faeto	25,82
Lucera	6,97
Orsara di Puglia	25,82
Roseto Valfortore	5,17

Troia	5,17
ARO 8	
Accadia	25,82
Anzano di Puglia	6,97
Ascoli Satriano	6,97
Bovino	6,97
Candela	6,97
Castelluccio dei Sauri	5,17
Deliceto	22,59
Monteleone di Puglia	11,62
Panni	6,97
Rocchetta Sant'Antonio	25,82
Sant'Agata di Puglia	22,59

- di dare atto dell'applicabilità dell'aliquota ridotta, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi dei presupposti indicati da detto articolo ("*Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29*").

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
e) sarà trasmesso in copia agli impianti interessati;
f) è composto da n. 11 facciate ed è adottato in originale;
g) sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: *http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente*.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..

il dirigente *ad interim* del Servizio Gestione dei Rifiuti
(dott. Giuseppe Pastore)

il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(ing. Giovanni Scannicchio)